

## CONDIZIONI GENERALI di VENDITA -

### 1 GENERALITA'

1.1 Le condizioni generali di vendita di cui in appresso si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla INDUSTRIAL SERVICE SRL e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali clausole derogative nonché eventuali condizioni particolari di fornitura dovranno essere espressamente riportate nel testo della conferma d'ordine di INDUSTRIAL SERVICE SRL o, comunque, concordate per iscritto. L'invio di un ordine da parte del Committente a INDUSTRIAL SERVICE SRL e la successiva ricezione della conferma d'ordine di INDUSTRIAL SERVICE SRL, comportano, tra l'altro, l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita e di ogni altra specifica condizione risultante dalla conferma d'ordine. 1.2 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente a una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun modo pregiudicare il diritto dell'altraparte di chiedere in qualsiasi momento l'applicazione delle stesse.

### 2 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

2.1 In caso di danni derivanti da prodotti difettosi la INDUSTRIAL SERVICE SRL, nella qualità di fornitore dei beni e servizi forniti al Committente, si impegna a comunicare entro tre mesi dalla richiesta per iscritto, l'identità e l'indirizzo del produttore secondo l'art.4 del DPR 224/1988. 2.2 Il Committente è a conoscenza che la destinazione di tutti i prodotti forniti dalla INDUSTRIAL SERVICE SRL è esclusivamente l'installazione e l'impiego in ambiente industriale ad opera di personale tecnico competente e previamente reso edotto dei potenziali pericoli che ne potrebbero derivare dall'uso improprio. 2.3 INDUSTRIAL SERVICE SRL non sarà tenuta ad indennizzare danni diretti, indiretti, consequenziali o immateriali quali, ma non esclusivamente, perdite di produzione, perdite di guadagno, perdite di fatturazione, costi legati all'interruzione di produzione, ecc.. 2.4 In ogni caso INDUSTRIAL SERVICE SRL declina ogni responsabilità in caso di manomissione dei prodotti o per difettosità causate da riparazioni o interventi da parte di terzi a ciò non espressamente autorizzati.

### 3 ORDINI E CONFERME D'ORDINE.

Gli ordini inoltrati dal Committente a INDUSTRIAL SERVICE SRL si intendono accettati solo a seguito di accettazione per iscritto da parte di INDUSTRIAL SERVICE SRL (conferma d'ordine inviata per posta, telefax o e-mail), il cui contenuto deve intendersi prevalente su eventuali altre condizioni o clausole contenute nell'ordine del Committente e costituirà il documento di regolamentazione del contratto di fornitura, salvo diverse indicazioni da parte del Committente che dovranno pervenire a INDUSTRIAL SERVICE SRL per iscritto entro e non oltre i 3 giorni successivi alla ricezione della conferma d'ordine.

### 4 TERMINI DI CONSEGNA.

I termini di consegna sono quelli indicati nella conferma d'ordine che devono intendersi come indicativi della data di disponibilità del prodotto. INDUSTRIAL SERVICE SRL, pertanto, viene esonerata da ogni responsabilità per asseriti danni riconducibili a ritardi nella consegna.

### 5 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO.

I prodotti forniti si intendono sempre consegnati e venduti franco stabilimento di INDUSTRIAL SERVICE SRL di Barberino di M.Ilo (FIRENZE), Italia. Qualora, per espresso accordo scritto riportato nella conferma d'ordine, i prodotti vengano venduti franco destinatario, il trasferimento del rischio da INDUSTRIAL SERVICE SRL al Committente ha luogo sempre e comunque al momento in cui i prodotti medesimi lasciano lo stabilimento di INDUSTRIAL SERVICE SRL.

### 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

In assenza di diversi accordi il pagamento deve essere effettuato all'atto della consegna della merce. Il prezzo indicato nella conferma d'ordine si intende al netto di ogni spesa, sconto o tassa. Il Committente è tenuto a pagare il prezzo dal momento della messa a disposizione del prodotto per la consegna. Il mancato o ritardato pagamento comporteranno l'addebito, con decorrenza dalla scadenza, degli interessi calcolati ai sensi del d. lgs. 231/2002 nonché la decadenza del Committente dal beneficio del termine per altre forniture eventualmente in corso con conseguente facoltà per INDUSTRIAL SERVICE SRL di pretendere l'immediato pagamento o sospendere o intendere come risolti altri contratti di fornitura eventualmente non ancora eseguiti.

### 7 GARANZIA.

7.1 I prodotti che INDUSTRIAL SERVICE SRL commercializza sono garantiti per 12 mesi dalla data della consegna. La garanzia riguarda esclusivamente i difetti di fabbricazione, per la quale il produttore ha, nell'eventualità, la facoltà, a sua scelta, di provvedere alla riparazione o alla sostituzione del pezzo del prodotto ritenuto difettoso, presso il proprio stabilimento. 7.2 La garanzia decade in caso di manomissione o interventi non autorizzati da INDUSTRIAL SERVICE SRL o dal produttore e non si estende alle parti del prodotto normalmente soggette ad usura (a solo titolo di esempio: cuscinetti, spazzole, filtri,...). 7.3 La garanzia decade altresì in caso di mancata osservanza delle prescrizioni indicate nelle ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE dove previste ed eventualmente disponibili a richiesta, e in caso di mancato pagamento della fornitura. 7.4 Nel caso di sostituzione o riparazione di un pezzo, la garanzia si intende rinnovata limitatamente al pezzo sostituito o riparato. In ogni caso il Committente non può addebitare a INDUSTRIAL SERVICE SRL, in nessun modo, eventuali costi di manodopera sostenuti per la sostituzione del prodotto o parti del prodotto fornito. 7.5 Il Committente non può opporre a INDUSTRIAL SERVICE SRL il mancato pagamento della fornitura facendolo dipendere dall'operatività o meno della garanzia.

### 8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

8.1 La legge regolatrice del contratto di cui le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante è quella italiana.

8.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione ai contratti di cui le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante saranno di competenza del Foro di PRATO

INDUSTRIAL SERVICE SRL

IL COMMITTENTE

Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole :1.1,1.2, 2.1, 2.2 ,2.3 e 2.4, 3, 4, 5, 6, 7.1 ,7.2 ,7.3 ,7.4 ,7.5 , 8.

IL COMMITTENTE